

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - SEZ. LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra **Catalano Maria Teresa**, nata a Castelvetro il 06/02/1967 (C.F. CTLMTR67B46C286M), e residente a Palermo, via F. Cilea 99, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzzone (C.F. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (C.F. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

e nei confronti

dei controinteressati: **TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO** per gli ambiti territoriali siciliani del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022 per la scuola primaria che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria , per punteggio, dalla ricorrente

I) La Sig.ra Catalano, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 30.11.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Per quest'anno scolastico la ricorrente è in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Giovanni XXIII- Piazzesi-Plesso Trieste (**All. 2**).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 39, oltre 6 per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prime preferenze tutti gli Ambiti Territoriali della Sicilia, come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 3**). A



seguito della domanda di trasferimento, il Ministero assegnava la ricorrente all'Ambito Territoriale Toscana 0019.

II) A quanto sopra va aggiunto che la ricorrente pur avendo presentato domande di mobilità per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 (**all. 4 e 5**) sempre su posto comune, non ha ottenuto il movimento interprovinciale, in quanto il Ministero dell'Istruzione aveva illegittimamente, nell'ultimo triennio, privilegiando le immissioni in ruolo da GM e GAE, ledendo così i buoni diritti dei docenti che avevano partecipato alle suddette procedure di mobilità.

III) In ultimo va evidenziato che, nonostante la ricorrente a seguito di sentenza n. 211/2017 del Tribunale di Pisa, passata in giudicato, (**All. 6**), avesse ottenuto il riconoscimento del punteggio acquisito per il servizio pre-ruolo svolto presso istituti paritari pari ad ulteriori 36 punti, il Ministero ha ommesso di calcolarli nell'ultima procedura di mobilità per l'A.S. 2023/2024 e ciò nonostante la stessa li avesse esplicitamente richiesti allegando alla relativa domanda la suddetta sentenza e nonostante il reclamo proposto avverso la mancata valutazione dello stesso punteggio che, purtroppo, non ha avuto l'effetto sperato (cfr **All. 7**), con grave pregiudizio circa gli esiti dell'ultima procedura di mobilità.

Pertanto, la ricorrente si vede oggi costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale in considerazione del fatto che a suo tempo l'illegittimità della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha *viziato* le successive mobilità.

Infatti, come si evince dalla semplice lettura dell'art. 6 del nuovo CCNI 2017, comma 2, *“La mobilità all'interno della provincia, precede quella interprovinciale... omissis”*.

Pertanto, non v'è dubbio che è interesse della ricorrente chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione di un ambito in provincia di Palermo per i seguenti motivi di diritto.

SULLA MOBILITA' A.S. 2016/2017

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 recita testualmente *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a*



tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..omissis".

Per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**".*

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza..

Tuttavia, è stato accertato in vari giudizi promossi innanzi a codesto On.le Tribunale ed in altri Tribunali, che all'indomani della procedura di mobilità 2016/2017 numerosi docenti hanno avviato procedure stragiudiziali di conciliazione a causa dei risultati dei movimenti effettuati nell'ambito della detta procedura: alcuni di essi, infatti, pur vantando un punteggio notevolmente inferiore a quello dell'odierno ricorrente, hanno ottenuto il movimento in ambiti siciliani.

Nella fattispecie odierna, come sopra detto, la docente Catalano, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 39 per ricongiungimento non ha ottenuto alcun movimento, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni, in maniera del tutto singolare!

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il Ministero ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in "fase c"**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, parte resistente ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio



palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. C'è da dire che ad oggi il ministero convenuto non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo: Orlando Carmela, fase C mobilità - punti 24, alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 in luogo del Friuli Venezia Giulia. E così tante altre docenti (cfr bollettino proposte di conciliazione- All. 8).

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni*.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che “*il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive*” ed ancora “*nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)*”.

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che “*che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico*



di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che “le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell’Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”. *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.*

Codesto On.le Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle*



preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota mobilità dell'algorithm* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

SULLE MOBILITA' AA.AS. 2020/2021 e 2021/2022

VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 30 DLGS. 165/2001

Come esposto in fatto la ricorrente ha partecipato alle mobilità per l'A.S. 2020/2021 e 2021/22 non ottenendo il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni.

Come è noto l'art. 470 del D.Lgs 297/1994 al primo comma stabilisce che “*Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”. Lo stesso T.U. 2001 privilegia la mobilità rispetto alle nuove assunzioni: come ha evidenziato infatti la Cassazione “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione precedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in



graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale” (*ex multis*, CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2017, n. 12559).

Orbene, il CCNI (**All. 9**) prevede all'art. 8 comma 5 “*Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- *a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.”.*

In pratica, avviene che le immissioni in ruolo vengono fatte sul 50% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali; ai trasferimenti interprovinciali è destinata una precisa aliquota calcolata sul restante 50% dei posti rimasti disponibili sempre al termine dei trasferimenti provinciali.

Tale limitazione da parte del CCNI risulta illegittima stante “la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine” (Cons Stato, ordinanza 3722/2019).

Nella specie è avvenuto che l'odierna ricorrente – pur vantando un elevato punteggio – non ha ottenuto l'agognato movimento interprovinciale nella provincia di Palermo, mentre i docenti neo assunti hanno ottenuto la sede senza vantare alcun diritto di precedenza, ma sulla base di una *posizione in graduatoria*.

Come si evince infatti dall'elenco immissioni in ruolo (**All. 10**), ben 15 docenti proveniente da GAE e da GM 2016 hanno ottenuto l'assegnazione su posto comune a Palermo e Provincia nel 2020.

Il che è palesemente illegittimo.

Ebbene, il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 731/2021 ha affermato che “.....si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019,



confermativa dell'orientamento espresso dal Tar Lazio, sez. III bis, nei Decreti presidenziali nn 3053/2020 e 3165/2020, che si pronunciano sulla legittimità della O.M. 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità 2020/2021, ha ritenuto illegittima e da annullare in parte qua l'O.M. regolativa della mobilità annuale del personale scolastico, per violazione dell'art. 470 D.lgs. n. 297/1994, dal momento che “nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni deve essere attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo , in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”. Pertanto, vi è prova dell'esistenza di posti liberi nel Comune di Palermo per posto comune, come da documentazione versata in atti, dovendosi in detti posti ricomprendere anche quelli illegittimamente riservati alle immissioni in ruolo”.

Anche il Tribunale di Lanciano ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola”), certamente lascia la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale. Tuttavia la disposizione in esame prevede dei limiti invalicabili, quali appunto “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, **dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi***”.

Nella specie, risulta *per tabulas* che in organico di diritto vi erano posti vacanti e disponibili assunti a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente lesione del diritto al trasferimento vantato *ex lege* dalla ricorrente.

Parimenti nella mobilità 2021/2022: come si evince dal prospetto allegato (**All. 11**) al termine delle operazioni sono residuati circa 88 posti non assegnati nella provincia di Palermo: posti vacanti e disponibili che non sono stati utilizzati ai fini della mobilità territoriale.



Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

SULLA MOBILITA' 2023/2024

ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER SERVIZIO PRE RUOLO RESO IN SCUOLE PARITARIE

Come esposto in fatto, la sig.ra Catalano ricorreva innanzi al Tribunale di Pisa per il pieno riconoscimento del servizio reso presso scuole paritarie anche ai fini della ricostruzione della carriera.

Effettivamente, con sentenza n. 211 del 28 settembre 2017 (NRG 968/2017 – già in atti) il G.U. Dott. Franco Piragine condannava il MIUR a valutare ai fini della mobilità 2017/2018 il servizio pre-ruolo prestato nella stessa misura del servizio prestato in scuole statali. Ed esattamente ulteriori punti 36 per la sig.ra Catalano.

Tuttavia, il Ministero resistente ha solo parzialmente ottemperato alla suddetta sentenza, ritenendo, in modo evidentemente errato ed illegittimo, che tale riconoscimento fosse limitato alla procedura di mobilità 2017/2018. Tale paradossale decisione è stata ribadita dall'AT di Pisa in risposta al reclamo presentato dalla ricorrente in merito al mancato riconoscimento del superiore punteggio aggiuntivo, richiesto nella domanda di mobilità 2023/2024 (**All. 12**) dove la ricorrente aveva allegato la suddetta sentenza del Tribunale di Pisa, laddove ha evidenziato che *“La sentenza da Lei richiamata nel Suo Reclamo ed il successivo Decreto di codesta amministrazione fanno riferimento ad un riconoscimento del servizio di pre-ruolo nelle scuole paritarie per le sole procedure di mobilità relative all'a.s. 2017/2018”*.

In altre parole, secondo il Ministero resistente la sig.ra Catalano, sarebbe stata costretta a presentare identico ricorso per ogni singolo anno scolastico e per ogni procedura di mobilità, il che è evidentemente assurdo!

Nella motivazione della sentenza tale diritto è stato riconosciuto in modo incondizionato. Nel dispositivo il Giudice non poteva che fare riferimento alla mobilità 2017/2018 in quanto **quella mobilità** era stata impugnata dalla docente, ma è sin troppo evidente che il diritto accertato dal Tribunale è sempre valido, non esiste nel nostro ordinamento giuridico un diritto a "tempo": un diritto o c'è o non c'è!

A prescindere da quanto sopra, è giuridicamente irrilevante che la sentenza nel dispositivo parli solo della mobilità 2017/2018, in quanto - come dovrebbe essere noto - le sentenze vanno lette per intero. Nella motivazione della stessa sentenza,



infatti, il Giudice segue un iter logico giuridico che non può essere considerato limitato ad una sola mobilità, ma esprime dei principi che naturalmente sono sempre validi ed applicabili. Il dispositivo è uno degli elementi imprescindibili della sentenza ma non è da solo sufficiente a determinare l'esistenza giuridica della stessa (cfr Cass. Civ. n. 15585/2007).

In realtà è evidente che il riconoscimento del punteggio contenuto nella sentenza del Tribunale di Pisa, benché emessa con riferimento all'A.S. 2017/2018, non può che avere effetto per tutte le procedure di mobilità successive stante che è un diritto acquisito dalla docente che **non può certamente essere considerato a termine!**

Sul punto è solo il caso di citare la sentenza n. 832/2023 (**All. 13**) con la quale proprio codesto rispettabile Tribunale, in un caso analogo al presente, ha avuto modo di affermare che “Va, del resto, rilevato che il punteggio del servizio espletato nel periodo di pre-ruolo è stato accertato con sentenza passata in giudicato, cui l'Amministrazione aveva dato esecuzione, sin dall'anno 2016-17, con la conseguenza che esso non può subire riduzioni neppure successivamente a tale anno, essendo stato definitivamente accertato”.

Da quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il servizio pre ruolo nella misura riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 211/2017 anche nella procedura di mobilità per l'A.S. 2023/204.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

MOBILITA' 2016/2017

- Accertare e dichiarare il diritto al trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Sicilia 0021 o in subordine su altro Ambito secondo l'ordine di preferenze espresso in domanda di mobilità;
- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale 0021 in forza del punteggio posseduto o in subordine su altri Ambiti Siciliani secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda di mobilità 2016/201

MOBILITA' 2020/2021 e 2021/2022



- Previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo;
- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di mobilità.

MOBILITA' 2023/2024

- Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere il punteggio aggiuntivo per il servizio pre ruolo reso dalla ricorrente, anche nella procedura di mobilità per l'A.S. 2023/204, nella misura riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 211/2017 con attribuzione del relativo punteggio spettante calcolato e rivalutato alla luce di quanto previsto in merito dal CCNI 2023.
- Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2023/2024, laddove spettante in base al punteggio riconosciuto e on riferimento ai bollettini relativi alla mobilità interprovinciale per l'A.S. 2023/2024 ad oggi non ancora pubblicati.
- Voglia, in tutti i casi, condannare il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 19.04.2023

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

Istanza ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, difensori della Sig.ra **Catalano Maria Teresa**, nata a Castelvetro il 06/02/1967 (C.F. CTLMTR67B46C286M) nel ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione espongono quanto segue:



Premesso che

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
la spesa per la notificazione per pubblici proclami con l'indicazione di tutti i nominativi di tutti i docenti inseriti risulterebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente con conseguente lesione del diritto di accesso alla giustizia;

FANNO ISTANZA

Affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del verbale di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c. nei confronti di TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO per gli ambiti territoriali siciliani del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022 per la scuola primaria pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sicilia nel sito web dell'A.T. Palermo, che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale all'esito di tali procedure di mobilità, a mezzo pubblicazione mediante estratto sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area tematica dedicata.

Si ringrazia ed ossequia

Palermo 19/04/2023

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

